

Allegato 4

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON INVESTIMENTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

SEZIONE I

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

1. INTERMEDIARIO (PERS. FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome _____

Numero iscrizione al RUI _____ Data iscrizione _____

Indirizzo _____

Cellulare _____ e-mail _____

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: SHELTTA SRL, sede legale: Via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 Roma
ISCRIZIONE AL RUI N° B 000511867 / Tel: +39 06 94416000 /e-mail: info@sheltia.com /pec: SHELTTA-SRL@PEC.IT/
Sito internet: www.sheltia.com (tutte le altre informazioni sul broker sono disponibili nell'Allegato 3)

3. L'attività del broker SHELTTA SRL viene svolta su incarico del cliente.

4 - Il contratto viene distribuito in **collaborazione con altri intermediari** ai sensi dell'art.22 c.10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

INTERMEDIARIO _____

CON N° ISCRIZIONE RUI _____.

COLLOCATORE PRINCIPALMENTE DI POLIZZE DI _____.

CON RIFERIMENTO AL RISCHIO COLLOCATO SI PRECISA CHE LA DISTRIBUZIONE VIENE EFFETTUATA:

SEZIONE II

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto il Broker dichiara che:

- fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP fornendo al contraente una raccomandazione personalizzata
- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione; in base agli accordi di collaborazione diretti e indiretti con le Imprese di Assicurazione definisce il prodotto più coerente alle esigenze e richieste del cliente e richieste considerando gli accordi di collaborazione diretti e indiretti in essere con le Imprese di assicurazione.
- fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE III INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker per la distribuzione del seguente contratto è rappresentata da:

- a. **onorario corrisposto dal cliente, a riconoscimento della consulenza fornita, pari al 10% del premio annuo, con un minimo di 20 euro o, in caso di piani individuali pensionistici, pari ad un importo fisso di 200 euro** (di cui, in linea generale, il 60% viene riconosciuto a chi effettua l'attività di consulenza). **L'importo viene addebitato direttamente sul conto corrente del cliente, previa autorizzazione.**
- b. una commissione inclusa nel premio assicurativo (una percentuale della commissione viene riconosciuto all'intermediario iscritto in E entrato in contatto con il cliente secondo la lettera di incarico sottoscritta; in caso di collaborazioni orizzontali un'ulteriore quota della commissione, secondo quanto riportato nell'Accordo sottoscritto tra le parti, viene riconosciuta all'intermediario mandante)

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al broker scrivendo al seguente indirizzo: info@sheltia.com.

SEZIONE IV INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker dichiara che:

- a. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- sempre secondo le direttive imposte dalle singole Imprese di Assicurazione e dalle politiche di gestione interne.**

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, secondo quanto già riportato nella Sezione I si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice".

Luogo e data _____

Firma contraente per presa visione e consegna del documento informativo: